DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA

Art. 17-bis

Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026

Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.

Versione in vigore dal 23 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Estremi	Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Capo	II — Ulteriori misure urgenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-ed-economica/art-17-bis-disposizioni-in-materia-di-termini-per-i-comuni-situati-in-regioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it